

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPI UT PONTEDERA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2560
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 31/10/2020 REGISTRATO IL 13/11/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 1200389

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91000390509 ARCI VALDARNO INFERIORE
 ID. TELEMATICO: TZ420L002560000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 91000390509

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARCI Comitato Territoriale Valdarno Inferiore - APS"

PREMESSA

Orientamento Valoriale

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - Definizioni, finalità e attività

Art. 1 - Denominazione, sede legale e durata.

"ARCI comitato territoriale Valdarno Inferiore- APS" (in breve "ARCI Valdarno Inferiore - APS") è una associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore, d. lgs. 117/2017, autonoma e pluralista.

L'associazione è stata costituita in data 17 marzo 1987. Ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in San Miniato (PI), via della Gioventù, n.3 in località Ponte a Egola.

L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre, integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta operatività, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

Ai sensi delle norme di cui al titolo III dello Statuto nazionale di ARCI APS, il sistema associativo ARCI è strutturato su livelli di governo territoriali, regionali e nazionale. Ogni livello organizzativo

A

dell'Associazione è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale e pertanto risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

ARCI Valdarno Inferiore, associazione munita di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale si configura come livello organizzativo e politico, nel territorio di competenza, di ARCI APS quale unitario sistema associativo costituente rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

Art. 2 – Scopi e attività

ARCI Valdarno Inferiore opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, d. lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

ARCI Valdarno Inferiore non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ARCI Valdarno Inferiore promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche attraverso percorsi di democrazia rappresentativa. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore. L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI Valdarno Inferiore è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

ARCI Valdarno Inferiore persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di

interesse generale di cui all'art. 5, del d. lgs. 117/2017:

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. LGS. 117/2017;
- * radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- * organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- * servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- * accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- * organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, del D. LGS. 117/2017;
- * promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- * promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. LGS. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato Territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5, del d. lgs. 117/2017, e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS del livello nazionale quale rete associativa, ARCI Valdarno Inferiore, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Finalità

Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al

sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (*eInclusion*);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli

abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

- n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro

Loi 2008
Ch

reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 4 – Federazione ARCI

ARCI APS, con le sue articolazioni regionali e territoriali, aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del

riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (D.M. 1017022/12000A del 2 agosto 1967, Ministero dell'Interno).

Art. 5 – Utilizzo del logo e della denominazione ARCI

Il "logo" e la denominazione ARCI sono patrimonio del sistema associativo "ARCI APS", così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6 – Ammissione degli associati

Possono aderire ad ARCI Valdarno Inferiore:

- le persone fisiche che, approvandone lo statuto, aderiscono alle associazioni di base presenti nel territorio di competenza, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- le associazioni di promozione sociale (APS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le associazioni che abbiano acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- altre associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 42 del d. lgs. 117/2017, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni, avente sede legale nel territorio di competenza;
- le associazioni di secondo livello con qualifica di ente del Terzo Settore, aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale, ai sensi del d. lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale), aventi sede legale nel territorio di competenza;

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle persone giuridiche l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che

procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e persone fisiche devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le persone giuridiche che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'adozione della tessera ARCI quale propria tessera sociale.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di

amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'ente è annotato nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Requisiti di adesione

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Valdarno Inferiore. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI APS, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

ARCI Valdarno Inferiore riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;

- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9 – Perdita delle qualifica di socio

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e delle organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 10 – Principi generali

ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

Art. 11 – Struttura di governo del Sistema associativo ARCI

Il sistema associativo ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12 – Il Comitato Territoriale

ARCI Valdarno Inferiore in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di competenza; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le

organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 13 - Organismi

Sono organismi di direzione territoriale:

- Il Congresso;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- Il Presidente.

Art. 14 – Il Congresso

Il congresso è il massimo organo di indirizzo dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 anni.

È composto dai rappresentanti delle persone fisiche e dalle persone giuridiche aderenti nominati dalle assemblee delle basi associative secondo criterio proporzionale rispetto al numero di soci.

Il Consiglio convoca il Congresso approvando un regolamento in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, proporzionalità e rappresentanza territoriale, che garantisca almeno un delegato per ciascuna organizzazione aderente.

Il Congresso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere e revoca i componenti del Consiglio territoriale;
- eleggere e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento.

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata dei due terzi dei componenti del Consiglio; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 15 – Il Consiglio

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. È eletto dal Congresso secondo criteri di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere, proporzionalità, rappresentanza territoriale, attribuzione della maggioranza di voti ai rappresentanti delle associazioni aventi qualifica di APS. Resta in carica per quattro anni.

Il Consiglio ha il compito di:

- eseguire le decisioni congressuali;
- eleggere e revocare il/la Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 16 con la maggioranza richiesta dall'art. 18;
- nominare e revocare il collegio dei sindaci revisori di cui all'art. 26 ovvero, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, nominare e revocare l'organo di controllo e di revisione legale dei conti di cui all'art. 27;
- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale e con la Direzione nazionale, sull'adesione ad ARCI APS di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale,
- eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza e il/la Vicepresidente vicario/a;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Su proposta della Presidenza, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Su proposta del/della Presidente può eleggere il/la Vicepresidente.

Nel caso in cui il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esaurisca le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui all'art. 25.

Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte l'anno. È convocato dalla presidenza ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'associazione.

Il Consiglio può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 – La Presidenza

La Presidenza è eletta dal Consiglio tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente. La presidenza resta in carica per la durata del consiglio dal quale è stata eletta. I suoi componenti sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Presidenza è l'organo di amministrazione di ARCI Valdarno Inferiore, ai sensi dell'art. 26, del d. lgs. 117/2017. Assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Alla Presidenza sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Compete alla Presidenza:

- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali degli organismi direttivi;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017;

- Elaborare l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14, del d. lgs. 117/2017.
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6, del d. lgs. 117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, co. 6 d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, propone al Consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Territoriale.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva o tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

La Presidenza può delegare singoli/e componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 17 – Il Presidente

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato del consiglio che lo ha eletto.

Il presidente esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità,

ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio su sua proposta.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 17, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 18 – Principi generali

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI APS sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta la maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 30 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

I libri sociali di cui al d. lgs. 117/2017 sono tenuti dalla Presidenza; gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 24 curano il proprio libro verbali.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 19 – Formazione degli organismi

Il/la Presidente territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni consultando le associazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 20 – Regolamento degli organi direttivi

Gli organismi di direzione di cui all'art. 14 devono dotarsi entro sei mesi dall'insediamento di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio circa la loro attuazione.

Art. 21 – Facoltà del comitato territoriale

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 22 – modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - gli organi di garanzia e controllo

Art. 23 – Organi di Garanzia e Controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei sindaci revisori;
- l'organo di controllo e di revisione.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 24 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo

associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli territoriali.

Il Collegio dei Garanti territoriale esplica le proprie funzioni anche ad istanza delle persone fisiche e giuridiche aderenti, laddove l'associazione di base non abbia eletto analogo organismo di garanzia statutaria.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti può elaborare un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti di cui agli artt. 30 e 31, d. lgs. 117/2017 di cui al successivo articolo.

Il collegio dei sindaci revisori ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione e dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/2017, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Nel caso in cui venga istituito organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso in cui venga nominato organismo di controllo collegiale, almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso saranno attribuite le funzioni del collegio dei revisori previste dal precedente art. 26 nel caso in cui non sussista l'obbligo di nomina del revisore legale dei conti di cui all'art. 31 d. lgs. 117/2017.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell'art. 30, co. 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo. L'organo di controllo, se monocratico dovrà essere formato da soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

In alternativa, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo.

TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 - Le fonti di finanziamento e risorse

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6, del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 29 – esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di

comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;

- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti previsti dall'art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14, d.lgs. 117/2017, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 30 – Regolamento amministrativo

È facoltà dell'associazione dotarsi, entro 12 mesi dall'insediamento, di un Regolamento Amministrativo predisposto dalla Presidenza e approvato dal Consiglio.

Art. 31 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017 lo scioglimento dell'ARCI può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 117/2017.

TITOLO VIII - norme finali e transitorie

Art. 32 – Modifiche statutarie per adeguamento al d. lgs. 117/2017

Ferma restando la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili attribuita al Consiglio dall'art.

15 del presente di statuto, con le medesime modalità è altresì conferita al Consiglio la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della trasmigrazione e all'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 33 – Organismi sociali

Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie introdotte con la presente delibera continueranno l'incarico con pienezza dei propri poteri sino al termine del loro mandato, operando secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 34 – Differimento efficacia

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 35 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presidente



Il segretario



San Miniato 30 ottobre 2020